



Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca

Art. 1. Finalità

L'Università degli Studi di Messina, nel seguito indicata semplicemente come "Ateneo" - al fine di valorizzare la qualità e l'efficienza della produzione scientifica dell'Ateneo¹ e la ottimale gestione dei meccanismi premiali e di finanziamento ad essa associata e previsti per legge – intende dotarsi di un sistema di autovalutazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 4 del Dlgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 e di supporto alle procedure di valutazione esterna della produzione scientifica, con particolare riferimento alla VQR (Art. 3 del DPR 1 Febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Art. 2. Modello Informativo

Il modello informativo si basa ed implementa i modelli di valutazione adottati e proposti dall'ANVUR nell'ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare:

- a. Modello di valutazione relativo alla VQR (Legge 11/12/2016, n. 232) e successive evoluzioni².
- b. Modello dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (art. 16 della Legge n. 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120) e successive evoluzioni³.

Il processamento delle informazioni, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati raccolti e trattati, dovrà essere effettuato con sistemi informatici in applicazione e mantenimento dei principi attinenti alla qualità e alla sicurezza dei dati e delle informazioni, ivi incluse quelli di carattere personale.

Per gli scopi di cui all'art. 1, l'Istituzione adotta come parte del sistema informativo del proprio sistema di autovalutazione la piattaforma Criterium, nel seguito indicata semplicemente come Sistema, e disponibile all'indirizzo <https://criterium.svelto.tech>, selezionato dalla Conferenza dei Rettori della Università Italiane attraverso una gara aperta di appalto⁴.

Il processamento delle informazioni da parte dell'Ateneo è finalizzato al computo di indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli soggetti interessati, di cui al successivo art. 5, e, in particolare, è volto al calcolo di indicatori aggregati, con numerosità almeno pari a 3, delle strutture di ricerca dell'Ateneo⁵, calcolati in modo da individuare i migliori prodotti VQR dei settori

¹ Come da previsione dell'art. 5, comma 1, lettera a) primo periodo della Legge 30 Dicembre 2010 n. 240.

² <http://www.anvur.it/attivita/vqr/>

³ <http://www.anvur.it/attivita/asn/>

⁴ Gara Aperta di Appalto per la Realizzazione di una Piattaforma Software di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica per il Sistema Universitario e di Ricerca Italiano e Relativi Servizi Manutentivi <https://cru.acquistitelematici.it/tender/86>

⁵ Dipartimenti, aree di valutazione, settori scientifico-disciplinari, settori concorsuali, o altri aggregati di soggetti individuati dall'Ateneo

bibliometrici, ottimizzare il punteggio complessivo dell'Ateneo e migliorarne il relativo posizionamento nelle classifiche nazionali e internazionali.

Tale sistema si connette con l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS mediante interfacce applicative dedicate che consentono il computo di indicatori VQR-LIKE.

Art. 3. Tornate di Valutazione e Indicatori

L'Ateneo conduce ogni anno una o più tornate di valutazione. Le tornate di valutazione hanno una data di apertura ed una data di chiusura e durano di norma 4 settimane.

Tra la data di apertura e la data di chiusura è consentito aggiornare i dati memorizzati nel sistema di cui al successivo art. 7. Dopo la data di chiusura, non sono consentiti ulteriori aggiornamenti.

Sulla base dei modelli di valutazione di cui agli artt. 1 e 2, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli soggetti, e indicatori aggregati relativi alle strutture di ricerca dell'Ateneo, come dettagliato ai successivi artt.8 e 9.

Gli indicatori sono calcolati dinamicamente a tempo di esecuzione e non vengono memorizzati nel sistema.

I dati di cui all'art. 7 e gli indicatori di cui agli artt. 8 e 9 vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi elencati nell'art. 1, e/o riutilizzati per l'assolvimento di ulteriori adempimenti richiesti dalla normativa di Ateneo vigente come descritto all'art. 9.

Art. 4. Procedure di Valutazione

Nell'ambito di una tornata di valutazione, l'Ateneo attiva una o più procedure di valutazione. Le procedure di valutazione possono essere di due tipi:

1. **Procedure di Autovalutazione:** sono procedure basate sui modelli di cui all'art. 1, e orientate alle finalità di autovalutazione della produzione scientifica dell'Ateneo di cui all'art. 2, comma 1 e all'art. 4 del D.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012.
2. **Procedure di Supporto alla Valutazione Esterna:** sono procedure basate sui modelli di cui all'art.1 e orientate allo svolgimento di attività richieste all'Ateneo nell'ambito di procedure di valutazione esterna previste dalla normativa (ad esempio: la selezione da parte dell'Ateneo dei prodotti da sottoporre a valutazione nell'ambito della VQR).

Art. 5. Soggetti Valutati

Il sistema valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato). Possono essere avviate procedure di valutazione relative ad altre categorie di addetti alla ricerca, come dottorandi o titolari di assegni di ricerca.

Art. 6. Autovalutatori e Referenti

L'Ateneo individua un numero limitato di utenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che sono autorizzati ad accedere al sistema per la consultazione degli indicatori, in modalità aggregata, per le

finalità di cui all'art. 4 punti 1 e 2. Questi utenti sono denominati, rispettivamente, "autovalutatori" (con riguardo al suddetto punto 1) e "selezionatori" (con riguardo al suddetto punto 2).

Inoltre, l'Ateneo individua due referenti: un referente per le attività tecnico-amministrative collegate alla valutazione ed un referente per la governance dei processi di valutazione.

Art. 7. Dati Trattati dal Sistema

I dati personali trattati dal sistema che riguardano i soggetti valutati (soggetti interessati) e che direttamente o indirettamente possono identificarli, sono i seguenti:

1. dati anagrafici personali e istituzionali: nome e cognome (corrispondenti all'attributo 'eduPersonPrincipalName' in caso di Single Sign-On con la federazione IDEM), Istituzione di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza dei soggetti interessati: dati personali forniti dall'Istituzione. Indirizzo di posta elettronica (corrispondente all'attributo 'email' in caso di Single Sign-On con la federazione IDEM), esclusivamente per gli utenti abilitati all'accesso: dato personale fornito dall'Istituzione. Codice fiscale degli interessati, fornito dall'Istituzione; il sistema anonimizza il codice fiscale, conservandone esclusivamente un hash crittografico su base SHA-2.
2. Dati prelevati dall'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:
 - a. Codice identificativo del soggetto interessato nell'ambito dell'archivio istituzionale della ricerca dell'Istituzione di appartenenza (IRIS).
 - b. Metadati dei prodotti della ricerca degli addetti acquisiti dall'archivio istituzionale della ricerca dell'Istituzione di appartenenza (IRIS).
3. Dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai database Scopus (<http://www.scopus.com>) e WOS (<http://access.webofknowledge.com>), utilizzando credenziali di accesso fornite dall'Istituzione.
4. Dati forniti dall'interessato relativamente ai propri prodotti (es: nelle procedure che richiedono selezione di prodotti, preferenze positive e negative – "like" e "dislike", commenti).
5. Indicatori relativi ai soggetti valutati sulla base dei modelli di valutazione di riferimento adottati dal sistema; ad esempio: per il modello VQR: classi dei prodotti, numero di prodotti, anche per classe e per tipologia; per il modello ASN: valori degli indicatori ASN per i settori bibliometrici e non bibliometrici, superamento o meno delle soglie per le qualifiche di associato, di ordinario e di commissario, scostamenti rispetto alle soglie; percentile degli indicatori ASN rispetto ai soggetti dello stesso settore concorsuale.
6. informazioni strumentali per la gestione sicura, efficiente ed efficace della connettività di rete e applicativa sottesa all'erogazione del servizio e alla qualità dello stesso: data e ora dell'ultimo accesso dell'interessato; report delle inconsistenze riscontrate nei metadati dei prodotti della ricerca, finalizzati al miglioramento della qualità e dell'accuratezza dei dati. Cookie tecnici e token di tipo JWT (JSON Web Tokens), utilizzati esclusivamente allo scopo di gestione delle sessioni applicative. Log delle sessioni applicative, utilizzati per finalità tecniche (analisi della sicurezza e delle prestazioni del sistema).

Art. 8. Trattamento e protezione dei dati personali

Il processamento delle informazioni è, in generale, finalizzato a valorizzare la qualità e l'efficienza della produzione scientifica dell'Ateneo e la ottimale gestione dei meccanismi premiali e di finanziamento ad essa associata e previsti per legge. Tale processamento si basa sul trattamento di

dati personali, di cui all'art. 7 (punti 1-4 per produrre le informazioni di cui al punto 5), ed è specificatamente finalizzato alla autovalutazione e alla valutazione dei prodotti della ricerca come meglio descritto all'art. 4.

La raccolta dei dati personali di cui all'art.7, punti 1-4, è necessaria per il calcolo degli indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli interessati, applicando le classificazioni previste dai modelli di cui all'art. 1, inclusa l'attribuzione di indicatori di posizionamento della produzione scientifica di ciascun interessato rispetto al complesso dei soggetti valutati dal sistema a livello nazionale, e la verifica del possesso dei requisiti per le qualifiche ASN. Il trattamento, inoltre, genera indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica delle strutture di ricerca dell'Ateneo, ed in particolare: (i) dipartimenti; (ii) aree di valutazione; (iii) settori scientifico-disciplinari; (iv) settori concorsuali, (v) combinazioni arbitrarie dei precedenti; (vi) eventuali altre categorie di raggruppamenti e aggregazioni individuati dall'Ateneo.

I soggetti interessati sono i soggetti valutati di cui all'art. 5.

Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati personali raccolti dal sistema che lo riguardano e degli indicatori generati a partire da questi. In ogni caso, gli indicatori aggregati sono calcolati in modalità de-identificata in modo da ragionevolmente rendere impossibile l'identificazione del soggetto valutato, fatta salva la diversa richiesta dello stesso.

La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di un interesse pubblico rilevante di cui all'art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento Generale Europeo per la Protezione dei dati personali n. 679/2016 (nel seguito RGPD) e art. art. 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 101/2018 (di seguito Codice). La suddetta base giuridica è costituita dalle norme indicate agli artt. 1 e 2 del presente Regolamento.

Il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 (par. 7) e 25 del RGPD è l'Università degli Studi di Messina. L'Ateneo può esternalizzare il servizio di implementazione dei modelli informativi ANVUR di cui all'art. 2 del presente Regolamento designando il responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD.

I soggetti dell'Ateneo di cui all'art. 6 – autovalutatori, selezionatori e referenti – saranno soggetti autorizzati appositamente istruiti e formati così come previsto dall'art. 29 del RGPD e dall'art. 2-quaterdecies del Codice.

Il periodo di conservazione dei dati personali, di norma, è determinato sulla base della tempistica prevista dalla normativa per il conseguimento delle finalità di trattamento.

Poiché, per impostazione predefinita, gli indicatori calcolati in applicazione dei modelli ANVUR sono ad accesso e visibilità esclusivamente riservata ai soggetti valutati, il titolare del trattamento - in ragione di tale impostazione - non esegue trattamento di profilazione così come rubricato all'art. 4 (par. 4⁶) del RGPD.

L'Ateneo pubblica le informazioni sul trattamento mediante documento di informativa di cui agli artt. 13-14 del RGPD che, tra l'altro, illustra i riferimenti e le modalità con le quali i soggetti interessati possono azionare i propri diritti ai sensi del RGPD.

⁶ «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

Art. 9 Riutilizzo dei dati personali e trattamento di profilazione

Il soggetto valutato può, volontariamente e liberamente, esplicitare (in modalità reversibile) l'estensione della visibilità dei propri indicatori di valutazione ai soggetti di cui all'art. 6 (autovalutatori e selezionatori). In tal caso il trattamento di profilazione che ne consegue è finalizzato esclusivamente alla valutazione del docente per quanto previsto all'art. 6 comma 7 e 9 della Legge 240/2010, secondo il possesso dei seguenti requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, in applicazione del vigente Regolamento dell'Ateneo D.R. 2667/2022 - *Regolamento per la disciplina degli obblighi accademici dei professori e dei ricercatori, nonché per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010 (art. 8).*

L'interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta di estensione della visibilità dei propri indicatori.

In ogni caso l'Ateneo, nella qualità di Titolare del Trattamento non riutilizzerà i dati personali raccolti e trattati per adottare decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producano effetti giuridici riguardanti il soggetto valutato o che incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona (art. 22 del RGPD).

Gli indicatori relativi ai singoli docenti calcolati nell'ambito delle procedure oggetto del presente regolamento non possono essere riutilizzati per altre finalità se non per espressa previsione di Legge.

Art. 10 Rettifica dei Dati

I soggetti interessati possono rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti nel corso delle tornate di valutazione, nel rispetto dei vincoli di cui all'Art. 3, come segue

1. Gli interessati possono chiedere la rettifica o l'integrazione dei dati anagrafici che li riguardano rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall'Istituzione.
2. Ciascun interessato può rettificare ed integrare i metadati dei propri prodotti della ricerca intervenendo sul proprio profilo IRIS. Il sistema recepisce le modifiche apportate all'archivio IRIS.

Resta valida la possibilità per ciascun interessato richiedere al servizio clienti di Scopus e WOS la rettifica dei metadati di carattere bibliometrico relativi ai propri prodotti della ricerca. Il sistema recepisce le correzioni apportate all'interno di Scopus e WOS ai metadati bibliometrici.